



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2619 di data 30 gennaio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione allo spostamento della cabina elettrica ubicata in località Montagnoli in un edificio esistente situato in adiacenza alla limitrofa stazione di arrivo della seggiovia "Nube D'Argento", nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'arch. Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 18 gennaio 2019, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione allo spostamento della cabina elettrica ubicata in località Montagnoli in un edificio esistente situato in adiacenza alla limitrofa stazione di arrivo della seggiovia "Nube D'Argento", nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati gennaio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede lo spostamento della cabina elettrica ubicata in località Montagnoli, attualmente alloggiata in un piccolo fabbricato in legno, in un edificio in c.a. situato in adiacenza alla limitrofa stazione di arrivo della seggiovia "Nube D'Argento", un tempo adibito a stazione di pompaggio per l'innervamento programmato e ormai in disuso. I lavori contemplano alcuni interventi di riqualificazione dell'edificio, tra cui la demolizione di un volume utilizzato in precedenza come torre di raffreddamento dell'acqua, la sostituzione di un solaio interno, l'isolazione della copertura, il rivestimento esterno delle pareti con listelli orizzontali in legno di larice ed altre finiture esterne. L'edificio, che presenterà dimensioni esterne in pianta di circa 4,6x5,4 m ed un'altezza fuori terra di 3,7 m, ospiterà a piano terra le attrezzature della cabina elettrica, mentre il piano interrato sarà utilizzato come vano tecnico per il passaggio dei cavi.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, allo spostamento della cabina elettrica ubicata in località Montagnoli in un edificio esistente situato in adiacenza alla limitrofa stazione di arrivo della seggiovia "Nube D'Argento", nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr